



Comune di Trabia

ORDINANZA n. ¹⁶.....

10 AGO, 2016
del

Oggetto: Disciplina d'uso delle piazze urbane e altri luoghi pubblici

IL SINDACO

RILEVATA la necessità, per ragioni di pubblico interesse e ordine pubblico, ed al fine evitare episodi di vandalismo che comportano il danneggiamento del pubblico patrimonio e altri comportamenti non consoni ad una civile convivenza di adottare i necessari provvedimenti, idonei a garantire un corretto utilizzo delle seguenti piazze e aree verdi urbane denominate: *“Piazza Lanza, Piazza Duomo scalinata e area verde sottostante, Villetta Padre Pino Puglisi, Villa di Via Ettore Majorana e area verde limitrofa, Villetta Falcone e Borsellino, Villetta Baden Powell di Via La Cavera, Villetta delle case Sanfilippo, Villetta di Via Libertà, Villetta di Via Lo Faso adiacente Via Zizzo, Villetta di Via Lo Faso adiacente linea ferrata, Villetta adiacente il Piazzale del Cimitero, Parcheggio di Piazza Mulini, Zona alberata di Contrada Madonna intersezione Via Mattarella, Area verde di Piazza Fuori Porta e passeggiata sovrastante, Parco Giochi Via Pitrè”*.

EVIDENZIATO che è stato segnalato al Comando di Polizia Municipale, di ragazzi che giocano a pallone e di biciclette e altri veicoli, che accedono in tali aree e nelle aree destinate a verde pubblico, nelle zone attrezzate per giochi, costituendo un pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone, in particolare dei bambini, danneggiando gli spazi destinati a verde e arrecando pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone, in particolare per i bambini.

RITENUTO inoltre, di dover imporre ai proprietari e detentori di cani, che vengono condotti sulle dette aree pubbliche, anche a seguito delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute a questo Ente, in particolare al Comando di Polizia Municipale, regole aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla precedente Ordinanza Sindacale n. 12 del 16 Maggio 2013 riguardante *“Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani”*.

RITENUTO pertanto, opportuno, disciplinare il comportamento dei frequentatori delle suddette aree e di tutte le altre zone verdi destinate al pubblico, per la tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica.

PRESO ATTO che è opportuno disciplinare, con la presente ordinanza, fondamentali regole di comportamento improntate al rispetto verso le persone e l'ambiente e per assicurare la quiete e la tranquillità delle persone, che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che offrono tali aree.

PRESO ATTO che tali luoghi vengono utilizzati per varie attività, tra le quali a titolo esemplificativo il gioco del calcio, utilizzo di pattini e altri sistemi di accelerazione dell'andatura, e che tali comportamenti sono idonei a creare pericolo per gli utenti soprattutto delle fasce di età più piccole.

RITENUTO doveroso ed urgente garantire a tutti i cittadini la possibilità di fruire degli spazi pubblici, assicurando la massima vivibilità e sicurezza.

DATO ATTO che è doveroso adottare idonee misure volte a garantire una più libera e salutare fruizione delle aree gioco per bambini, disponendo determinati orari e divieti comportamentali.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che attribuiscono al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili e urgenti.

VISTE le LL. RR. 23/1998 e 30/2000.

VISTA la Legge regionale n. L.R. 48, del 11.12.1991.

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/07/2006.

VISTO l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "[...] Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro [...]".

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 10 Dicembre 2015, con la quale al Comandante della Polizia Municipale, sono stati affidati i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell'Amministrazione.

ORDINA

a tutti i cittadini che i seguenti luoghi: *"Piazza Lanza, Piazza Duomo scalinata e area verde sottostante, Villetta Padre Pino Puglisi, Villa di Via Ettore Majorana e area verde limitrofa, Villetta Falcone e Borsellino, Villetta Baden Powell di Via La Cavera, Villetta delle case Sanfilippo, Villetta di Via Libert , Villetta di Via Lo Faso adiacente Via Zizzo, Villetta di Via Lo Faso adiacente linea ferrata, Villetta adiacente il Piazzale del Cimitero, Parcheggio di Piazza Mulini, Zona alberata di Contrada Madonna intersezione Via Mattarella, Area verde di Piazza Fuori Porta e passeggiata sovrastante, Parco Giochi Via Pitr "* siano utilizzate conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti e secondo le seguenti prescrizioni:

NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

1. Accesso e circolazione

- a)   vietato accedere con velocipedi e con veicoli a motore di qualsiasi tipo, ad eccezione dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso, dei mezzi del servizio di manutenzione e della raccolta rifiuti e ad eccezione di quanto previsto alle successive lettere b), c), d), e).
- b) Per l'area di Piazza Lanza sar  consentito l'accesso ai mezzi esclusivamente adibiti al carico e scarico merci, debitamente autorizzati e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni.
- c) Per l'area di Piazza Duomo sar  consentito l'accesso ai veicoli in occasione di cortei funebri ed in occasione di matrimoni e altre cerimonie religiose, limitatamente a due veicoli.
- d) Sono possibili eccezioni espressamente autorizzate in forma scritta, in occasione di manifestazioni di vario genere.
- e)   consentito utilizzare biciclette ai minori di anni otto se accompagnati da persona maggiore di anni 16.
- f) I mezzi di spostamento muniti di ruote o rotelle che vengono azionati dalla sola forza fisica come: pattini a rotelle, pattini in linea, monopattini etc., possono circolare esclusivamente a passo d'uomo.

2. Rifiuti

- a)   vietato abbandonare sulle aree pubbliche rifiuti di qualsiasi natura. I rifiuti dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
- b)   altres  vietato gettare e/o abbandonare su suolo pubblico mozziconi di sigaretta e gomme da masticare.

3. Uso del verde

- a) Non sono ammessi la raccolta o il danneggiamento di fiori, alberi e pi  in generale della vegetazione;



- b) È vietato salire sugli alberi, come pure appendere agli stessi o sui loro arbusti, strutture o oggetti di qualsiasi genere come ad esempio amache, cartelli o volantini.
- c) È vietato calpestare i tappeti erbosi;

4. Attività rumorose

- a) Non sono consentite emissioni sonore, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete del luogo o di altri frequentatori, è vietato in particolare l'uso di strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono, come pure il disturbo della pubblica quiete con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone.
- b) Il Comune può autorizzare eventuali eccezioni (attività culturali, manifestazioni, spettacoli, etc.).

5. Norme di comportamento

- a) È vietato l'uso della palla ed in particolare il gioco del calcio.
- b) È vietato alterare, imbrattare, rimuovere o danneggiare tutti i beni e gli arredi presenti.
- c) È vietato installare tende, e per quanto riguarda le fontane di Piazza Lanza è vietato a chiunque di introdursi all'interno o di gettare in esse materiale di qualsiasi natura.
- d) È vietato danneggiare panchine e attrezzature presenti all'interno dell'area.
- e) È vietato salire con i piedi sulle panchine
- f) È vietato accendere fuochi liberi, gettare a diretto contatto con il terreno fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- g) Le attrezzature per il gioco presenti nelle aree attrezzate, possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore ad anni quattordici.

6. Consumazione e vendita di bevande alcoliche

- a) È vietato consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ad eccezione delle eventuali aree in concessione a pubblici esercizi ed appositamente destinate ed autorizzate per la somministrazione e/o la consumazione di alimenti e bevande.
- b) Nei casi previsti la vendita di bevande alcoliche è consentita esclusivamente mediante l'utilizzo di bicchieri, calici o altro, non è consentita la vendita mediante bottiglie di vetro.
- c) Apposita ordinanza sindacale potrà porre a carico dei gestori dei pubblici esercizi ulteriori obblighi e/o divieti in occasione di manifestazioni che per l'affluenza di pubblico o le modalità di svolgimento delle stesse, possano essere fonte di turbamento per l'ordine e la sicurezza pubbliche.

7. Conduzione di cani

- a) È vietato introdurre e/o condurre cani di ogni taglia, ad esclusione dei cani delle forze di polizia o di soccorso e dei cani guida per persone non vedenti.
- b) È consentito l'accesso ai cani di taglia piccola se tenuti al guinzaglio e condotti da persona superiore agli anni 16.
- c) Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa espresso rinvio alla precedente Ordinanza Sindacale n. 12 del 16 Maggio 2013.

8. Orari di apertura:

- a) Villa di Via Ettore Majorana (Torriglione) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- b) Villetta Falcone e Borsellino tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

c) È vietato trattenersi all'interno delle stesse al di fuori degli orari prescritti.

SANZIONI

Ai trasgressori sarà applicata, ai sensi delle norme vigenti, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

L'utilizzo di quanto vietato dalla presente ordinanza, darà luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 legge 689/1981 al sequestro di quanto illegittimamente utilizzato

I cittadini sono tenuti al risarcimento dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone e animali a loro affidati.

Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si fa rinvio al Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 26 del 07.07.2006.

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e di tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti sul territorio comunale.

In ogni caso di violazione delle prescrizioni di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inadempienza, è prevista quale **sanzione accessoria il ripristino dello stato dei luoghi**; in caso di mancata ottemperanza da parte dei trasgressori, il Comune potrà provvedere comunque a tali operazioni, con spese totalmente a carico degli interessati.

La Polizia Municipale, gli ufficiali e agenti della forza pubblica sono incaricati di fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE


di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, pubblicazione all'Albo Pretorio, affissione all'interno delle aree, nelle apposite bacheche e sul sito istituzionale dell'Ente.

Che la presente sia trasmessa:

- al Comando della Polizia Locale
- al Comando Stazione Carabinieri
- al Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente
- al Responsabile del Settore Affari generali
- agli organi di Stampa per darne la necessaria informazione alla cittadinanza

Chiunque abbia un interesse legittimo avverso la presente Ordinanza, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e successive modifiche, può presentare per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, "ricorso giurisdizionale" presso il T.A.R. entro 60 gg. o, in alternativa, al Presidente della Giunta Regionale, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Comandante della Polizia Municipale
(Dott. Renato Cicata)



Il Sindaco
(Rag. Leonardo Ortolano)